



Statuto Società Cooperativa C.A.T.Tivoli Srl

“COOPERATIVA AUTOSERVIZI TIBURTINI società cooperativa a responsabilità limitata”

DENOMINAZIONE

ART. 1) E' costituita una società cooperativa di produzione e lavoro con la denominazione: “COOPERATIVA AUTOSERVIZI TIBURTINI società cooperativa a responsabilità limitata”. La società cooperativa è retta coi principi della mutualità.

SEDE

ART. 2) La società ha sede in TIVOLI. Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno essere istituite o soppresse succursali, agenzie, depositi o filiali, con determinazione delle attribuzioni specifiche.

SCOPO MUTUALISTICO

ART. 3) La società Cooperativa Autoservizi Tiburtini ha lo scopo di far ricavare dal lavoro dei soci il maggior reddito possibile ed assicurare ad essi ed alle rispettive famiglie il maggior benessere, morale e materiale. In particolare, la cooperativa si propone i seguenti scopi:

1. esercitare trasporti, con autoveicoli, di cose e persone, autolinee, filovie, tranvie, in concessione sia da Enti pubblici sia da Enti Privati ed in gestione diretta.
2. Acquistare o prendere in locazione, anche finanziaria, automezzi in genere, attrezzi, macchinari, materiali e quanto altro necessario per il buon andamento dell'attività produttiva.
3. Studiare ed applicare ogni mezzo di perfezionamento in materia di trasporti e favorire con ogni mezzo idoneo il progresso tecnico delle aziende di trasporto.
4. Gestire officine per la riparazione di automezzi sia propri sia di terzi.
5. Gestire spacci, circoli di ricreazione e di istruzione, svolgere servizi sociali di accompagnamento e assistenza disabili e anziani, servizi di pulizia, ed altri servizi sociali.
6. Promuovere il risparmio e la previdenza compiendo tutte quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei soci e delle famiglie, necessarie ed utili per conseguire gli scopi sociali.
7. Assumere partecipazioni in altre società di qualsiasi tipo, aventi scopi analoghi o affini.

La società per il raggiungimento degli scopi potrà compiere tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione.

QUOTE SOCIALI

Art. 4) Il Capitale Sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 52 (cinquantadue), il cui versamento deve essere effettuato almeno per metà dell'importo all'atto della sottoscrizione e per il rimanente a richiesta del Consiglio di Amministrazione, restando questi autorizzato ad eseguire eventualmente la trattenuta sulle retribuzioni periodiche spettanti ai soci lavoratori.

REQUISITI DEI SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a nove. Possono essere ammessi come soci tutti coloro che esercitano uno dei seguenti mestieri: Autista, Fattorino, Meccanico o elettrauto di automezzi, o attività professionali e mestieri inerenti all'attività effettivamente esercitata.

Possono, inoltre far parte della cooperativa quelle persone fisiche o giuridiche che il Consiglio di Amministrazione riterrà di ammettere a suo insindacabile giudizio in numero non superiore al dieci per cento dei soci aventi le qualifiche di cui al comma che precede.



I soci dovranno essere di buona condotta morale e civile e comprovata capacità professionale, organizzativa e associativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese aventi per oggetto attività identiche o affini a quella della cooperativa.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

AMMISSIONE NUOVI SOCI

ART. 6) Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

generalità anagrafiche, domicilio e codice fiscale.

il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

L'aspirante socio dovrà esplicitamente indicare di essere a conoscenza e di approvare lo statuto ed il regolamento sociale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, fissando la data di ammissione.

In caso di rigetto l'aspirante socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

I nuovi soci vengono ammessi nella categoria dei soci collaboratori per un periodo di cinque anni trascorsi i quali diventano soci cooperatori.

I soci collaboratori non possono far parte del consiglio di amministrazione né ricoprire incarichi o mansioni superiori a quelle dei soci cooperatori.

Trascorso un periodo minimo di due anni il socio collaboratore può presentare richiesta di ammissione nella categoria dei soci cooperatori. Sulla domanda si pronuncia l'assemblea.

I soci collaboratori possono essere al massimo pari ad un terzo dei soci cooperatori.

ART. 7) Il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, dovrà versare, oltre alla quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di quota di ammissione da imputare al fondo di riserva. L'entità di detta quota sarà determinata annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8) Il socio che non adempie agli obblighi previsti dal precedente articolo 7, decade dal diritto di ammissione e gli eventuali versamenti di qualsiasi acconto, verranno acquisiti dalla cooperativa ed imputati al fondo di Riserva.

CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE

ART. 9) Le quote sociali non possono essere sotto poste a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando nella stessa la persona subentrante. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego ovvero il silenzio del consiglio di Amministrazione il socio può presentare istanza all'assemblea dei soci che delibera a maggioranza degli aventi diritto.

In caso di cessione della quota ad un figlio il consiglio di amministrazione iscrive direttamente nel libro soci la persona subentrante e cancella dal libro soci il vecchio socio.

I soci subentranti vengono sempre iscritti come soci cooperatori.

Le quote sono vincolate a favore della società per tutti gli obblighi che il socio abbia con la medesima.

RECESSO DEL SOCIO

ART. 10) Il socio previa comunicazione mediante raccomandata può recedere unilateralmente dalla società in qualunque momento.



Il recesso diventa effettivo a decorrere dal sessantesimo giorno dall'avvenuta ricezione della comunicazione di recesso.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 11) La decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5, o inadempienza di quanto sancito dagli articoli 6 e 7.

L'esclusione può avvenire qualora il socio non ottemperasse alle disposizioni di legge, al presente statuto, al regolamento sociale ed alle disposizioni e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, e, comunque, quando, in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della Cooperativa.

Il provvedimento di decadenza deve essere assunto dal Consiglio di Amministrazione che lo deve notificare al socio determinando la data di scioglimento del rapporto sociale.

Il provvedimento di esclusione deve essere assunto dall'assemblea ed ha effetto dal momento della notifica al socio escluso.

MORTE DEL SOCIO

ART. 12) In caso di morte di un socio, uno degli aventi causa può ad esso subentrare previo consenso degli altri aventi causa.

Tale diritto dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro tre mesi dalla data del decesso.

L'erede del socio viene iscritto come socio cooperatore.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ART. 13) Ai soci comunque usciti dalla società, o ai loro aventi causa, spetta il rimborso del solo valore nominale delle quote sociali versate.

Detto rimborso dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di scioglimento del rapporto sociale.

Eventuali finanziamenti effettuati dai soci alla società in proporzione delle rispettive quote sono assolutamente infruttiferi di interessi.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14) L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 15) L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria nomina l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale e delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dell'organo amministrativo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su quanto altro di sua competenza a norma di legge e del presente statuto.

ART. 16) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17) L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ART. 18) L'Assemblea ordinaria, deve essere convocata entro trenta giorni ogni qualvolta il Collegio Sindacale se istituito, o almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta nella sede della società o nei comuni limitrofi a mezzo lettera raccomandata da inviare ai soci



almeno otto giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso può essere indicata la data di un eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima. La convocazione dell'assemblea ordinaria può avvenire mediante comunicazione scritta sottoscritta dal socio stesso.

ART. 19) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote sociali possedute. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Le deleghe possono essere fatte anche agli amministratori. Ciascun socio può rappresentare al massimo due soci.

ART. 20) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare:

1. in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati per delega; nelle votazioni per le cariche sociali risultano eletti coloro che riportano un numero maggiore di voti.

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della Società ed alla trasformazione in un altro tipo sociale, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione. I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.

ART. 21) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza, l'assemblea provvederà a nominare il proprio presidente a maggioranza dei soci presenti.

Il presidente nomina il Segretario dell'Assemblea, che può anche non essere socio.

Nelle assemblee straordinarie le funzioni di segretario devono essere svolte da un Notaio.

ART. 22) Le deliberazioni delle assemblee devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni concernenti la nomina delle cariche sociali dovranno essere sottoscritte anche dagli scrutatori appositamente nominati dal presidente.

ART. 23) Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Le votazioni devono farsi per appello nominale o per scheda segreta quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei soci presenti.

Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali devono farsi per scheda segreta.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri da eleggersi tra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 25) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla eventuale sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale se istituito o da tanti soci che rappresentino un quarto del capitale.

ART. 26) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica, e ad un emolumento differenziato, per i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà determinato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione.

ART. 27) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente.

Il Segretario può essere nominato, all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone



estraneità alla società. In tal caso nella delibera dovrà essere determinato il compenso spettante al segretario stesso.

ART. 28) Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o nei comuni limitrofi, dal Presidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da un consigliere. L'invito di convocazione può anche essere verbale.

Le riunioni dei consiglieri sono presiedute dal Presidente; in caso di suo legittimo impedimento dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Alle sedute del Consiglio dovrà essere sempre presente il Collegio Sindacale se istituito.

Normalmente le votazioni sono palesi.

Le votazioni sono segrete quando lo richiedano almeno due consiglieri o quando si tratta di affari nei quali siano interessati gli amministratori, i sindaci, oppure loro parenti o affini.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta reiezione della proposta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente delle riunioni e da chi ha avuto le mansioni di segretario.

ART. 29) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza della assemblea.

Il Consiglio nella esecuzione dei compiti ad esso demandati, avrà fra le altre facoltà quella di acquistare e vendere cose mobili ed immobili, macchinari, attrezzature, automezzi, merci e derrate, assumere e concedere in locazione, anche finanziaria, cose mobili ed immobili, costituire pegni e privilegi sia attivi che passivi, consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, postergazioni di ipoteche esonerando da ogni responsabilità il Conservatore di Registri Immobiliari, assumere e licenziare il personale a livello anche direttivo determinandone gli emolumenti, affidare a terzi incarichi professionali, delegare parte delle attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, incassare e ritirare somme e titoli nonché svincolarli e tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico o privato, ed in specie presso le Tesorerie, Intendenze di Finanza, gli Uffici Postali, il Debito pubblico, la Cassa Depositi e prestiti, l'Istituto di emissione e le banche, emettere, girare, incassare e quietanzare gli effetti bancari, cambiali, assegni di c/c, assegni circolari, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione, rilasciare procure per il compimento dei singoli atti e categorie di atti determinandone i poteri relativi.

Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvono particolari compiti. Tali commissioni potranno avere anche facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal Consiglio.

Le facoltà suddette sono enunciativa e non tassativa.

ART. 30) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società; egli cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio dando opportune istruzioni al personale dipendente; presiede le adunanze del Consiglio e le assemblee dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31) Il Collegio Sindacale se istituito è composto di tre membri effettivi e due supplenti è nominato dall'Assemblea dei soci, che fissa gli emolumenti da corrispondere annualmente agli effettivi.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 32) Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.



Devono riunirsi almeno ogni tre mesi.

ART. 33) Al Collegio dei Sindaci deve essere presentato il Bilancio, con tutti gli allegati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, al fine di consentirgli di redigere la prescritta relazione annuale da allegare al bilancio stesso.

PATRIMONIO

ART. 34) Il patrimonio della società è costituito:

1. dal Capitale Sociale;
2. dal Fondo di Riserva, il quale è costituito dalle somme versate dai soci a titolo di "quote di ammissione" di cui al precedente articolo 7, dalle somme versate a titolo di quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi, ed agli eredi dei soci deceduti, da eventuali utili di gestione.
3. da fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, miglioramento ed istruzione dei soci o dei dipendenti della cooperativa.

BILANCIO

ART. 35) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il progetto di bilancio da presentare, per l'approvazione, all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze relative a struttura ed oggetto della società lo richiedano, il bilancio potrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e presentato all'assemblea entro 180 giorni.

UTILI E RISTORNI

ART. 36) Gli utili netti di bilancio verranno ripartiti come segue:

1. ristorno fra i soci lavoratori, a titolo di integrazione delle retribuzioni, in proporzione diretta del lavoro svolto dagli stessi nell'esercizio. Detta integrazione non dovrà superare il limite massimo del 30% dei salari correnti;
2. 30% al fondo di riserva legale calcolato sull'utile al netto dei ristorni;
3. 3% ai fondi mutualistici, calcolato sull'utile al netto dei ristorni;
4. la rimanente parte distribuita ai soci fino alla concorrenza di un dividendo massimo del 5% del capitale effettivamente versato;
5. l'eventuale residuo sarà imputato ad un fondo di riserva straordinario.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale.

LIQUIDAZIONE SOCIETÀ

ART. 37) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita nell'art. 20 nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, stabilendone i poteri e determinandone il compenso. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità o di beneficenza.



REGOLAMENTO SOCIALE

ART. 38) Il regolamento sociale è composto da tre parti:

1. Funzionamento tecnico e amministrativo.
2. Funzionamento assemblea.
3. Organizzazione del lavoro.

Il regolamento sociale è compilato dal consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale, se istituito, per la parte relativa al funzionamento tecnico e amministrativo e dell'assemblea.

Il regolamento sociale è approvato dall'assemblea che può modificarlo e dovrà riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli iscritti nel libro soci alla data di convocazione dell'assemblea.

Il regolamento può prevedere la nomina di un direttore tecnico da scegliersi anche tra i non soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 39) Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sociale verrà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da due membri ciascuno nominato dalle parti contendenti.

Qualora i due Arbitri non trovino una soluzione unanime della controversia gli stessi provvederanno a nominare un terzo arbitro, in caso di disaccordo o di inerzia di una delle parti quest'ultimo verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti della circoscrizione di competenza.

Il Collegio Arbitrale procederà secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Roma e dovrà pronunciarsi entro 3 (tre) mesi salvo proroga di altri 3 (tre) mesi. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e con lodo inappellabile.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 40) Per quanto non regolato dallo statuto e dal regolamento sociale valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità e qualora compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Nell'attesa della compilazione del regolamento sociale valgono: per la parte a) le norme stabilite dal vecchio regolamento sul funzionamento tecnico-amministrativo; per la parte b) le norme di legge; per la parte c) le norme del vecchio regolamento interno.